



COMUNE DI RIVAROSSA  
Città metropolitana di Torino

Comune di Rivarossa

# Nota integrativa

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028

## SOMMARIO

---

1	Premessa .....	1
1.1	I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni .....	2
1.2	Gli strumenti della programmazione ed il pareggio di bilancio .....	4
1.2.1	Gli strumenti della programmazione .....	4
1.2.2	Il pareggio di bilancio .....	8
2	Quadro generale riassuntivo .....	10
3	Equilibri di bilancio .....	11
4	Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle entrate .....	15
4.1	Le entrate correnti (titoli I, II e III) .....	15
4.1.1	Entrate correnti di natura tributaria .....	16
4.1.2	Entrate correnti di natura contributiva e perequativa .....	21
4.1.3	Entrate per trasferimenti correnti .....	24
4.2	Entrate extratributarie .....	28
4.2.1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi .....	28
4.2.2	Entrate dalla gestione di beni .....	33
4.2.3	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti .....	34

4.2.4	Interessi attivi .....	34
4.2.5	Entrate dalla distribuzione di utili e avanzi.....	34
4.2.6	Rimborsi e altre entrate correnti.....	35
4.3	Le entrate in conto capitale (titolo IV) .....	35
4.3.1	Tributi in conto capitale.....	35
4.3.2	Contributi agli investimenti .....	36
4.3.3	Altri trasferimenti in conto capitale .....	36
4.3.4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali .....	36
4.3.5	Altre entrate in conto capitale.....	36
4.4	Entrate per riduzione attività finanziarie (titolo V) .....	38
4.5	Entrate per accensione di prestiti (titolo VI) .....	38
4.6	Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (titolo VII) .....	38
4.7	Entrate per conto terzi e partite di giro (titolo XI) .....	39
4.8	Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate.....	39
5	Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di spesa e degli accantonamenti .....	41
5.1	Spese correnti (titolo I) .....	41
5.1.1	Redditi da lavoro dipendente .....	42
5.1.2	Imposte e tasse a carico dell'ente.....	44
5.1.3	Acquisto di beni e servizi.....	44

5.2	Trasferimenti correnti.....	45
5.3	Interessi passivi .....	45
5.4	Rimborsi e poste correttive delle entrate.....	46
5.5	Altre spese correnti.....	46
5.5.1	Fondo di riserva di competenza.....	46
5.5.2	Fondo di riserva di cassa .....	47
5.5.3	Accantonamento del fondo rischi spese legali e contenzioso.....	48
5.5.4	Accantonamento passività potenziali.....	48
5.5.5	Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	51
5.6	Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	54
5.7	Spese in conto capitale (titolo II) .....	54
5.7.1	Investimenti previsti e relative fonti di finanziamento .....	55
5.8	Spese per incremento delle attività finanziarie (titolo III).....	58
5.9	Spese per rimborso di prestiti (titolo IV) .....	58
5.9.1	Oneri finanziari per il debito.....	58
5.9.2	Evoluzione del debito.....	58
5.10	Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere .....	59
5.11	Spese per conto di terzi e partite di giro (titolo VII).....	59
5.12	Fondo pluriennale di spesa .....	59

6	Entrate e spese non ricorrenti .....	60
6.1	Entrate non ricorrenti .....	60
6.2	Spese non ricorrenti.....	61
7	Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti .....	62
8	Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. ....	63
9	Elenco degli Enti strumentali e delle partecipazioni possedute .....	63
10	Risultato di amministrazione ed elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente .....	65
10.1	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024 .....	66
10.2	Determinazione del risultato di amministrazione presunto .....	68
10.3	Composizione del risultato di amministrazione presunto.....	68
10.4	Elenco analitico delle risorse accantonate A/1 .....	69
10.5	Elenco analitico delle risorse vincolate A/2 .....	70
11	Previsioni di cassa .....	71
12	Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio e conclusioni 73	
12.1	Iter di approvazione .....	73
12.2	Commento alle previsioni.....	73
12.3	Ulteriori osservazioni .....	74



## 1 PREMESSA

---

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione è redatto secondo i principi di cui decreto legislativo 118/2011 e il termine per l'approvazione è fissato al 31/12 di ogni anno ai sensi dall'art. 151 c.1 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione contenente almeno i seguenti elementi:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **1.1 I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Come disposto dall'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 39, c. 2, d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni del bilancio rispettano i principi generali indicati dall'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. In particolare, sono stati rispettati i seguenti principi generali o postulati di cui all'art. 3, comma 1: principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità,

correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio contabile generale n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio contabile generale n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio contabile generale n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio contabile generale n. 4 - Integrità).

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio sono state formulate nel rispetto dei criteri previsti dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. In particolare:

- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertabili, e quindi previste, sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto;
- per i trasferimenti, sono state considerate le comunicazioni effettuate da parte delle strutture organizzative comunali.

Infine, per quanto concerne le previsioni di spesa, gli stanziamenti di bilancio discendono dall'analisi puntuale di tutte le poste, considerando sia le obbligazioni giuridicamente perfezionate e i contratti in essere che gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione indicati nel DUP.

## **1.2 GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **1.2.1 Gli strumenti della programmazione**

La Giunta comunale predisporre e presenta all'esame e approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) e la sua nota di aggiornamento.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

In quanto il Comune di Rivarossa è un ente con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, lo stesso adotta un documento unico di programmazione ai sensi del paragrafo 8.4.1 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, c.d. DUP "super-semplificato".

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
  - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
  - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
  - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;

- d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
- principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
  - principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
  - principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
  - principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
  - principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
  - principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
  - principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di

identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

- principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

- principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

- principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

- principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

- principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

- principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **1.2.2 Il pareggio di bilancio**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 chiude con il pareggio a legislazione vigente.

A decorrere dall'anno 2019, con la legge 145/2018, art. 1, commi 819, 820 e 824 (Legge di stabilità 2019) che ha dato attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, è stato previsto che gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d.lgs. 118/2011. Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Il quadro di riferimento per gli enti territoriali per quanto attiene ai vincoli di finanza pubblica risulta semplificato grazie al superamento "doppio" binario attraverso gli equilibri d.lgs. 118/2011.

Il pareggio è stato raggiunto adottando la manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare descritta nel dettaglio nella presente nota.

Gli equilibri di bilancio

In tema di equilibri di bilancio, va ricordato che i commi 784-795 della legge n. 207/2024 hanno rafforzato il concetto di equilibrio previsto dal comma 897 della legge 145/2018, che dal 2025 si consegue quando il saldo W2 a rendiconto risulta non negativo (in tale saldo è conteggiato sia il peso degli accantonamenti che delle risorse vincolate accertate nell'esercizio e non impegnate). A previsione tale vincolo non modifica le regole previgenti, che già imponevano l'approvazione del bilancio sia in pareggio complessivo che in equilibrio economico finanziario (art. 162, co. 6, del d.Lgs. 267/2000).

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dall'art. 162, comma 6, del d. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di*

*amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".*

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale;
- equilibrio di cassa.

## 2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	2027	2028	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio	141.934,88								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.205,00	0,00	0,00	"Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	857.099,78	931.524,87	891.765,00	879.265,00	TIT. 1 - Spese correnti	1.348.665,34	1.202.375,29	1.165.431,42	1.152.455,42
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	68.025,42	67.680,42	67.610,42	66.255,42	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	163.805,51	205.670,00	209.875,00	210.875,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	581.842,20	60.000,00	57.000,00	55.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	313.114,83	60.000,00	57.000,00	55.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>1.670.772,91</b>	<b>1.264.875,29</b>	<b>1.226.250,42</b>	<b>1.211.395,42</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>1.661.780,17</b>	<b>1.262.375,29</b>	<b>1.222.431,42</b>	<b>1.207.455,42</b>
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	3.705,00	3.705,00	3.819,00	3.940,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	271.800,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	268.840,00	271.800,00	271.800,00	271.800,00
<b>Totale titoli</b>	<b>1.992.572,91</b>	<b>1.586.675,29</b>	<b>1.548.050,42</b>	<b>1.533.195,42</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>1.984.325,17</b>	<b>1.587.880,29</b>	<b>1.548.050,42</b>	<b>1.533.195,42</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.134.507,79</b>	<b>1.587.880,29</b>	<b>1.548.050,42</b>	<b>1.533.195,42</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>1.984.325,17</b>	<b>1.587.880,29</b>	<b>1.548.050,42</b>	<b>1.533.195,42</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>150.182,62</b>								

### 3 EQUILIBRI DI BILANCIO

#### Equilibri di parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2026	2027	2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	1.205,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.204.875,29	1.169.250,42	1.156.395,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.202.375,29	1.165.431,42	1.152.455,42
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		48.513,86	42.862,26	41.121,36
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	3.705,00	3.819,00	3.940,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Si evince sia il rispetto dell'equilibrio complessivo che dell'equilibrio di parte corrente, il quale viene garantito attraverso l'applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 267/2000, per un totale di € 1.205,00 per il rimborso allo Stato delle risorse covid.

Equilibri di parte capitale

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00</b>	(+)	60.000,00	57.000,00	55.000,00
<b>C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale</b>	(-)	60.000,00	57.000,00	55.000,00
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00
<b>V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00
<b>E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00
<b>VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Z) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Equilibrio delle attività finanziare ed equilibrio finale

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine di cui fondo pluriennale vincolato</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine di cui fondo pluriennale vincolato</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>VF) Variazioni di attività finanziaria</b>		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>				
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità</b>	(-)	1.205,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>-1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte e i criteri di valutazione adottati.

ENTRATE	Assestato 2025	2026	2027	2028
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>	130.951,36	1.205,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	195.165,19	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	915.764,87	931.524,87	891.765,00	879.265,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	64.483,55	67.680,42	67.610,42	66.255,42
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	221.848,22	205.670,00	209.875,00	210.875,00
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	446.292,56	60.000,00	57.000,00	55.000,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere</b>	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro</b>	256.483,38	271.800,00	271.800,00	271.800,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.230.989,13</b>	<b>1.587.880,29</b>	<b>1.548.050,42</b>	<b>1.533.195,42</b>

### 4.1 LE ENTRATE CORRENTI (TITOLI I, II E III)

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extratributarie.

Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse correnti che vengono reperite. Giova ricordare che i principi contabili, al fine di salvaguardare gli equilibri in chiave programmatica, impongono di dare copertura alle spese correnti solo attraverso le entrate

correnti (con qualche eccezione, come le entrate di parte capitale destinate al finanziamento di spesa corrente, fra cui troviamo i proventi da permessi di costruire).

Sono previste entrate correnti per il prossimo triennio come da tabella che segue:

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>Assestato 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	915.764,87	931.524,87	891.765,00	879.265,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	64.483,55	67.680,42	67.610,42	66.255,42
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	221.848,22	205.670,00	209.875,00	210.875,00
	<b>1.202.096,64</b>	<b>1.204.875,29</b>	<b>1.169.250,42</b>	<b>1.156.395,42</b>

#### **4.1.1 Entrate correnti di natura tributaria**

Appartengono a questo aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. L'attuale quadro normativo prevede, come entrata propria degli enti locali:

- IMU (Imposta Municipale Propria) nella sua veste di imposta comprendente la "vecchia" IMU e la TASI;
- TARI, componente sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- addizionale comunale all'IRPEF.

Di seguito si fornisce un quadro dell'attuale composizione dei tributi del Comune di Rivarossa e le vigenti aliquote, anche in considerazione delle novità introdotte delle leggi di stabilità e di bilancio che si sono susseguite negli anni.

##### **4.1.1.1 IMU**

La Legge di bilancio 2020 dispone l'unificazione delle imposte IMU (imposta municipale unica) e TASI (tassa sui servizi indivisibili). La disciplina della nuova imposta riproduce, in linea generale, la normativa previgente in materia di IMU, fatta eccezione per le aliquote, che incorporano quelle previste per la TASI.

Nelle relazioni tecniche accompagnatorie della Legge di bilancio 2020 è evidenziato che l'abolizione e contestuale inclusione della TASI nella nuova disciplina IMU comportano un parziale spostamento dell'obbligo tributario dal detentore al possessore in caso di immobili locati. Tenuto conto che, a normativa previgente, gli immobili locati ed utilizzati come abitazione principale dall'inquilino

beneficiano della parziale esenzione TASI (quota inquilino), lo spostamento dell'obbligo tributario si riflette in un incremento di gettito, in quanto il proprietario è tenuto al versamento dell'imposta in misura piena (il maggior gettito è indicato dalla relazione tecnica in complessivi 14,45 milioni di euro, a livello nazionale, su base annua). L'eventuale maggior gettito a favore del singolo Comune sarà tuttavia compensato da una riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale erogato dallo Stato.

La previsione iniziale di entrata relativa all'IMU è stata formulata sulla base di quanto accertato nei due anni precedenti, tenendo in considerazione gli effetti di medio periodo derivanti dagli accertamenti a contrasto dell'evasione tributaria.

Dal 2025 è divenuto efficace l'obbligo di allegare alla delibera delle aliquote IMU il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, in attuazione dei commi 745 e ssgg della legge 160/2019, quale condizione di efficacia della stessa e pena l'applicazione dell'aliquota di base. Per l'anno 2025 l'ente ha ottemperato a tale obbligo allegando il prospetto alla deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2025. Tale prospetto è stato regolarmente pubblicato sul Portale del federalismo fiscale.

Con decreto del 06/11/2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze viene integrato e modificato il decreto 06/09/2024 e il decreto 07/07/2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze con conseguente modifica del prospetto delle aliquote dell'IMU. Il nuovo prospetto differenzia dal precedente unicamente per il contenuto di alcune precisazioni.

Il Comune di Rivarossa conferma le aliquote approvate per il 2025.

<b>IMU</b>	<b>Esercizio 2025 (assestato rendiconto)</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione 2027</b>	<b>Previsione 2028</b>
<b>IMU</b>	157.000,00	150.000,00	155.000,00	157.200,00

La previsione dell'anno 2026 è stata valutata sull'importo accertato nel 2025, come da principio contabile, in via prudenziale. La stima 2025 inglobava il possibile aumento del gettito dovuto al recupero evasione, i cui accertamenti sono però stati notificati solo a fine anno. L'operazione di recupero fa presumere un aumento del gettito nel resto del triennio.

#### 4.1.1.2 TARI

Le tariffe della TARI sono definite sulla base del Piano economico finanziario (PEF), predisposto dal gestore e validato dalla competente Autorità regionale (AURI). Quest'ultimo viene redatto sulla base del metodo tariffario approvato dall'ARERA (Autorità Energia, Reti e Ambiente) con la deliberazione n. 363 del 3/08/2021 (MTR-2), come aggiornato, per il biennio 2024/2025, dalla deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023. Le tariffe del tributo sono determinate, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio, secondo l'ammontare massimo delle entrate tariffarie risultanti dal PEF. Va evidenziato che, a decorrere dal 2022, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI e dei relativi regolamenti è stato separato da quello di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione. L'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 ha fissato infatti predetto termine al 30 aprile, prevedendo altresì che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. Il Comune di Grugliasco ha optato di avvalersi della facoltà sopra riportata.

Per quanto riguarda gli anni 2026-2028, mancano i piani economico finanziari del servizio rifiuti che dovranno essere approvati, relativamente al periodo regolatorio 2026-2029 ed in attuazione del MTR-3 (rif. delibera n. 397/2025/R-rif ), entro il 30 aprile 2026 ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021. Di conseguenza la previsione del gettito TARI iscritto in bilancio conferma quello già stanziato nell'esercizio 2025 sulla base dei precedenti piani finanziari approvati, con una stima dell'aumento delle tariffe per l'adeguamento dei costi del servizio. Si interverrà con successiva variazione di bilancio all'adeguamento della previsione di entrata secondo le tariffe deliberate sulla base del nuovo PEF quadriennale.

La stima dell'entrata tiene conto altresì delle previsioni delle entrate destinate a copertura dei costi del PEF, come individuate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 (e confermate dalla recente determinazione ARERA n. 1 del 6/11/2023), con riferimento in particolare al recupero dell'evasione tributaria ed al contributo statale per gli oneri della gestione dei rifiuti per le scuole statali.

	<b>Previsioni definitive dell'anno 2025</b>	<b>Previsioni anno 2026</b>	<b>Previsioni anno 2027</b>	<b>Previsioni anno 2028</b>
<b>TARI</b>	257.765,00	257.765,00	257.765,00	257.765,00
<b>FCDE competenza</b>	28.560,36	28.560,36	28.560,36	28.560,36

#### 4.1.1.3 Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è disciplinata dall'art. 1 del d.lgs 360/1998, secondo cui, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente lo 0,8%. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

La legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede all'articolo 1, ai commi da 2 a 9, di rendere strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, come segue:

<b>Fasce di reddito</b>	<b>Aliquota IRPEF fino al 31/12/2023</b>	<b>Aliquota IRPEF dal 01/01/2024</b>
<b>Da 0 a 15.000</b>	23%	23%
<b>Da 15.001 a 28.000</b>	25%	
<b>Da 28.001 a 50.000</b>	35%	35%
<b>Oltre 50.000</b>	43%	43%

La stessa legge di bilancio destina all'addizionale comunale all'IRPEF i commi da 750 a 752 dell'art. 1 estende al 15 aprile 2025 i termini per la deliberazione di modifica di scaglioni e aliquote per l'anno 2025 (c. 750). In attesa del riordino della fiscalità degli

enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dalla precedente discipline dell'IRPEF (c. 751).

Qualora i comuni non adottino la deliberazione appena descritta o non la trasmettano al MEF entro il 14/10 dell'anno di competenza (termine stabilito dall'articolo 14, c. 8, del d.lgs.23/2011) per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento (c. 752).

In merito alla aliquota della addizionale comunale all'IRPEF, il Comune di Rivarossa applica la stessa aliquota (0,8%) dell'anno 2025. L'aliquota è stata incrementata a decorrere dall'anno 2025, con una soglia di esenzione totale per i redditi imponibili di importo inferiore ad euro 11.000,00. Per effetto del particolare meccanismo di funzionamento dell'addizionale comunale all'IRPEF (incasso del 30 % in acconto nell'anno di competenza e 70% a saldo nell'anno successivo), l'aumento dell'addizionale sviluppa pienamente i propri effetti solo a partire dall'esercizio 2026.

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, al punto 3.7.5, prevede che gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

La stima del gettito dell'addizionale comunale IRPEF, è stata effettuata considerando quanto previsto dal principio contabile e si è anche tenuto conto dei dati risultanti dal simulatore disponibile nel "Portale del Federalismo Fiscale" del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il principio di cassa. Per l'anno 2026 si è ipotizzata una crescita del gettito del prudenziale rispetto all'incremento dell'aliquota per osservare la realizzazione degli effetti della politica fiscale. Per il 2027 e il 2028 il gettito è stato adeguato di conseguenza.

<b>Scaglione</b>	<b>Esercizio 2025</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione 2027</b>	<b>Previsione 2028</b>
------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Aliquota unica 0,8%</b>	190.000,00	205.000,00	210.000,00	211.300,00
--------------------------------	------------	------------	------------	------------

#### 4.1.1.4 *Recupero dell'evasione tributaria*

Le previsioni dell'IMU e della TARI tengono conto della stima del recupero dell'evasione stimata dal servizio tributi. Le stime sono state effettuate dagli uffici col supporto della società esterna che sta elaborando ed emettendo gli avvisi di accertamento.

Le previsioni delle entrate dal recupero dell'evasione tributaria ha determinato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di rilevante entità.

Tributo	Accertato 2024	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni anno 2026		Previsioni anno 2027		Previsioni anno 2028	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
<b>RECUPERO IMU</b>	25.416,27	40.000,00	40.000,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECUPERO EVASIONE TARI</b>	13.553,84	35.240,00	43.000,00	3.564,70	31.000,00	2.569,90	10.000,00	829,00

#### 4.1.1.5 *Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.*

Tale entrata non è più prevista in quanto la Legge di bilancio 2020 istituisce, con decorrenza 2021, un nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, citato nel paragrafo successivo. Secondo le disposizioni di Arconet, le entrate relative al canone devono essere contabilizzate in altra sezione del bilancio (titolo terzo - entrate extra-tributarie) e non più fra i tributi.

### 4.1.2 Entrate correnti di natura contributiva e perequativa

#### 4.1.2.1 *Fondo di Solidarietà Comunale*

Il fondo di solidarietà comunale è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2013, che ha istituito il fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Ha sostituito il fondo sperimentale di riequilibrio ed è alimentato anche da una quota parte dell'IMU standard di spettanza dei Comuni stessi.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, in quanto rappresenta uno strumento di perequazione delle risorse che tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici.

I criteri di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale sono disciplinati dall'art. 1, comma 449, della Legge 232/2016. In particolare, secondo le disposizioni sopra richiamate, la quota del fondo da ripartire tra i Comuni delle regioni a statuto ordinario, in relazione alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard (perequazione), è fissata al 70% per l'anno 2024 ed è incrementata del 5% annuo per i periodi successivi, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dal 2030.

In sintesi, si può così descrivere la composizione del fondo di solidarietà comunale:

- la componente "ristorativa", costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI, previste dalla legge di stabilità 2016;
- la componente "tradizionale" destinata al riequilibrio delle risorse storiche, che viene ripartita tra i comuni delle RSO in parte con criteri di tipo compensativo ed in parte secondo criteri di tipo perequativo, applicati a partire dal 2015;
- somme destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, a seguito dell'avvio del meccanismo di perequazione delle risorse;

Si ricorda che in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 71/2023, la legge di bilancio 2024 (l. 213/2023) all'art. 1 cc. 496-501, prevede che le quote aggiuntive al fondo di solidarietà (sviluppo servizi sociali, asili nido e trasporto alunni disabili), dal 2025 al 2030, confluiscono in un nel fondo speciale equità livello di servizio, da accertare al titolo II delle entrate. Per questo motivo il FSC si riduce rispetto agli anni passati.

Di conseguenza, a decorrere dal 2025 il fondo non include più le quote relative all'incremento previsto fino al 2024 dall'art. 1, comma 449 lettera d-quinquies, della Legge n. 232/2016, per la dotazione per lo sviluppo dei servizi sociali, di quello previsto dall'art. 1, comma 174, della L. 234/2021, per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità e del contributo di cui art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016 per l'incremento posti disponibili negli asili nido.

Tali quote sono confluite infatti dal 2025 nel nuovo fondo speciale per l'equità livello servizi, previsto dai commi 496-501 della L.213/2023, che sono ora trattate come trasferimenti correnti, quindi allocate al titolo secondo delle entrate.

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le variabili che incidono sulla quantificazione del fondo di solidarietà comunale per il 2026-2028 rispetto al 2025 sono le seguenti:

- l'incremento della dotazione del fondo prevista a partire dal 2026 dal comma 753 della legge n. 207/2024 per specifiche esigenze di correzione del riparto del fondo medesimo. Per l'anno 2025 tali risorse sono state assegnate agli enti al di fuori del fondo di solidarietà comunale e ripartite con il DM Interno del 18 febbraio 2025;
- l'aumento del peso della quota da distribuire secondo i fabbisogni standard e della capacità fiscale perequabile, che porta per il 2026 dal 60% al 68% l'importo del fondo erogato con criteri perequativi;
- l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard che la Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) approva generalmente entro il mese di ottobre e che influisce sul fabbisogno standard del FSC.

Per gli anni 2026 e 2027, la stima del fondo è ottenuta tenendo conto della modifica della percentuale ripartita in base ai fabbisogni standard e capacità fiscali del territorio.

Per il triennio 2026-2028 i dati rilevanti per la stima del FSC sono riportati nella seguente tabella:

Variabile	2025	Bilancio di previsione		
		2026	2027	2028
<b>Quota da distribuire in base ai fabbisogni standard</b>	75%	80%	85%	90%
<b>Capacità fiscale perequabile</b>	80%	85%	90%	95%
<b>Peso perequazione</b>	60%	68%	76,5%	85,5%
<b>Risorse per restituzione taglio DL 66/2014</b>	560ml	560ml	560ml	560ml
<b>Integrazione legge 207/2024, co. 753</b>	56ml	112ml	168ml	224ml

Il Comune di Rivarossa non è assegnatario di parte delle risorse a integrazione del FSC ai sensi della legge 207/2024, co. 753. Un ulteriore effetto sul fondo è dato dal ritorno dei c.d. "tagli trasversali" (o spending review) richiesti alle pubbliche

amministrazioni come contributo alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali: onde evitare di ridurre le entrate correnti, che sono la base di calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, il legislatore ha previsto di inserire il taglio fra le spese. Di conseguenza il Ministero tratterrà la quota di contributo alla finanza pubblica dal FSC effettivamente erogato per il Comune e l'ente emetterà un mandato versato in quietanza di entrata, in modo da salvaguardare le entrate correnti.

La previsione del fondo di solidarietà comunale nel bilancio di previsione è la seguente:

Piano dei conti	Voce	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027	Previsioni anno 2028	Previsioni cassa anno 2026
<b>E.1.03.00.00.000</b>	Fondi perequativi	229.759,87	229.759,87	229.759,87	229.759,87	229.759,87

#### 4.1.3 Entrate per trasferimenti correnti

	Accertamenti 2024	Stanziamenti 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	39.863,24	59.475,55	65.312,42	65.267,42	63.912,42
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
<b>E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>41.006,24</b>	<b>63.218,55</b>	<b>66.455,42</b>	<b>66.410,42</b>	<b>65.055,42</b>

##### 4.1.3.1 I trasferimenti da amministrazioni pubbliche

I trasferimenti correnti da altre pubbliche amministrazioni sono variegati per natura e finalità, dai trasferimenti compensativi statali ai trasferimenti a rendicontazione. Ricomprendono, ad esempio, le seguenti entrate:

- i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, in prevalenza di natura compensativa di minori entrate subite dai comuni per effetto di decisioni statali: tra questi il contributo di spettanza ai Comuni per la perdita di gettito connessa alla riduzione delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (cd. Imbullonati).

- i contributi della Regione Piemonte;
- i trasferimenti da Città metropolitana di Torino;
- trasferimenti da altri enti locali.

#### 4.1.3.1.1 Trasferimenti da amministrazioni centrali

Per quanto riguarda i trasferimenti statali non fiscalizzati rimangono in vigore: il contributo per la perdita di gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF (art. 1 L. 244/2007, art. 2 DL 93/2008, art. 3 d.lgs 23/2011).

I contributi statali spettanti per trasferimenti compensativi quantificati in € 6.824,82, sono i seguenti:

<b>Attribuzioni</b>	<b>Importo</b>
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	1.795,26
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013)	4.683,72
RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	345,84
<b>TOTALE</b>	<b>6.824,82</b>

Il contributo statale per il ristoro degli aumenti delle indennità degli amministratori comunali, previsto dall'art. 1, commi 586-587, della L. 234/2021, è stato quantificato sulla base degli aumenti gravanti sugli esercizi 2026, 2027 e 2028. Le disposizioni dei commi 583 e seguenti della L. 234/2021 hanno parametrato l'indennità dei Sindaci a quella del Presidente della Regione, stabilendo tuttavia la decorrenza dell'aumento a regime dal 2024. L'importo del contributo per l'anno 2024 si presume confermato per il 2025 e pure per il triennio 2026-2028.

Si riportano i principali trasferimenti da Ministeri:

<b>Trasferimento</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
FONDO PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA	1.510,00	1.500,00	1.500,00
FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	8.144,02	8.144,02	8.144,02
FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - ASILI NIDO	23.004,17	23.004,17	23.004,17
TRASFERIMENTO 5 PER MILLE IRPEF	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso spese per mensa scol. Insegnanti	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TRASFERIMENTO PER CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO	6.809,23	6.809,23	6.809,23
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	6.000,00	6.000,00	6.000,00

CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL SUPPORTO ANPR	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO RIPARTO CONGUAGLIO FONDI COVID - ART. 1 C. 508 L. 2013/2023	1.390,00	1.355,00	0,00

#### 4.1.3.1.1.1 Fondo speciale equità livello di servizi

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 498 e ssgg, della legge 213/2023, dal 2025 e fino al 2030 le quote vincolate destinate al raggiungimento dei livelli di servizi per asili nido, servizi sociali e trasporto alunni disabili prima erogate attraverso il fondo di solidarietà comunale saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna attraverso il nuovo Fondo speciale equità livello di servizi. La dotazione del fondo ha ereditato le risorse già previste a legislazione vigente per le tre macro-aree, quindi da un punto di vista puramente finanziario nulla cambiato per gli enti, se non la rappresentazione in bilancio che passa dal titolo 1 al titolo 2.

Il fondo è articolato in tre quote:

- a) la prima quota è destinata al finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Le risorse sono ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797 della legge n. 178/2020, in modo che sia gradualmente raggiunto, entro il 2026, un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Ricordiamo che queste risorse sono vincolate solamente per gli enti che presentano una spesa storica inferiore al fabbisogno standard, informazione questa desumibile anche attraverso il sito di IFEL-Obiettivi in comune – Servizi sociali. Ovviamente l'ente dovrà verificare che eventuali aggiornamenti dei dati inerenti la spesa storica non mutino la situazione e obblighino l'ente a rendicontare le risorse.
- b) la seconda quota è riservata al potenziamento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (asili nido) dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire, pari al 33,33% di posti nido (inclusi quelli privati) rispetto ai

bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Tali risorse, se erogate, devono sempre essere rendicontate e quindi assumono natura vincolata sia in termini di competenza che di cassa;

- c) la terza quota, anch'essa destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, è finalizzata al potenziamento del trasporto degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Tali risorse, se erogate, devono sempre essere rendicontate e quindi assumono natura vincolata sia in termini di competenza che di cassa.

In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 71/2023, la legge di bilancio 2024 (l. 213/2023) all'art. 1 cc. 496-501, prevede che le quote aggiuntive al fondo di solidarietà (sviluppo servizi sociali, asili nido e trasporto alunni disabili), dal 2025 al 2030, confluiscono in un nel fondo speciale equità livello di servizio, da accertare al titolo II delle entrate.

Il fondo speciale per l'equità livello servizi, previsto dai commi 496-501 della L.213/2023 è così ripartito:

<b>Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi</b>		
F1	Contributo di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), legge 213/2023 (servizi sociali R.S.O.) - DPCM in corso di approvazione.	8.144,02
F3	Contributo di cui all'art. 1, comma 496, lett. c), legge 213/2023 (trasporto persone con disabilità) - DM in corso di approvazione.	0,00
F4	Contributo di cui all'art. 1, comma 496, lett. b), legge 213/2023 (incremento posti disponibili negli asili nido) - DM in corso di approvazione.	23.004,17

#### 4.1.3.1.2 Trasferimenti dalla Regione

Non sono previsti trasferimenti correnti dalla regione.

#### 4.1.3.1.3 Trasferimenti da altri enti pubblici

Sono previsti trasferimenti correnti da altri enti pubblici per canoni idrici da attraversamento.

#### 4.1.3.2 Trasferimenti correnti da Imprese

Sono previsti trasferimenti correnti da imprese a rimborso di spese a seguito di sottoscrizione di contratti.

## 4.2 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Per quanto attiene alle entrate extratributarie (Titolo III dell'entrata) gli stanziamenti previsti comprendono i proventi dei servizi pubblici derivanti dalle rette pagate a copertura del servizio di refezione scolastica, nonché quelle derivanti dai proventi delle contravvenzioni del codice della strada e gestione del patrimonio, come impianti sportivi, teatri e altri immobili comunali. Nella categoria relativa ai proventi dell'ente sono state iscritte le entrate derivanti dai canoni di concessione nonché dal canone di occupazione di suolo pubblico.

	<b>Accertamenti 2024</b>	<b>Stanziamenti 2025</b>	<b>Competenza 2026</b>	<b>Competenza 2027</b>	<b>Competenza 2028</b>
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	54.365,11	89.223,21	71.495,00	75.700,00	76.700,00
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	0,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Interessi attivi</b>	0,00	10,01	20,00	20,00	20,00
<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	10.049,34	76.615,00	94.155,00	94.155,00	94.155,00
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>64.414,45</b>	<b>221.848,22</b>	<b>205.670,00</b>	<b>209.875,00</b>	<b>210.875,00</b>

### 4.2.1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

La voce delle entrate dalla vendita di servizi include anche i proventi derivanti dai servizi a domanda individuale, determinati sulla base dell'andamento storico e delle tariffe stabilite dall'Ente.

#### 4.2.1.1 Componenti perequative TARI

Fin dall'introduzione delle componenti perequative è stata rilevata una difficoltà nelle ragionerie comunali nell'identificazione della natura del credito e della conseguente modalità di contabilizzazione, da cui è sorto il seguente contrasto giurisprudenziale e amministrativo:

- Sezione regionale della Liguria (deliberazione n. 4/2025/PAR e n. 5/2025/PAR): sostiene la possibilità di procedere a contabilizzazione in conto terzi, ritenendo che «Il Comune è [...] estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni

che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d'imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario». Ritiene, pertanto, che la partite di incasso e riversamento vadano imputate (per cassa) in conto terzi;

- Sezione regionale della Lombardia (deliberazione n. 15/2025/PAR e n. 19/2025/PAR): non si pronuncia sulla questione sostanziale ritenendola estranea alla contabilità pubblica, in quanto impinge su materia attratta alla competenza giurisdizionale di altra magistratura, in particolare, del giudice amministrativo. Sotto il profilo degli aspetti contabili ritenuti esaminabili, afferma che la componente perequativa genera una entrata attratta per "accessorietà" nel regime contabile della Tari, come evidenziato da numerose evidenze normative. Pertanto, essa andrebbe contabilizzata come entrata di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, co. 2). In punto di spesa, invece, osserva che l'obbligo di riversamento – impregiudicata la questione del quantum – è collegato ad una entrata propria e finale. Di conseguenza: (a) l'ente può anticipare in bilancio la contabilizzazione e l'erogazione del riversamento, salva la possibilità di contenzioso. Infatti, l'ente deve rispettare la tempistica prescritta, anche se ciò dovesse comportare anticipazioni di cassa; (b) il riversamento è esso stesso una spesa finale, non inseribile nel perimetro delle partite "in conto terzi", in quanto espone direttamente il patrimonio dell'ente locale.

- Sezione regionale della Campania (deliberazione n. 129/2018/PAR): concordemente con la Sezione meneghina, ritiene che la disciplina del riversamento sia legata alla regolazione normativa del rapporto sostanziale ed esula quindi dalla materia della contabilità pubblica: «la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che concorrono al piano dei costi (e la distribuzione del rischio di riscossione), nella misura in cui integri un corrispettivo, soggiace agli accordi e alla disciplina specifica stabilita dalle parti e – per le componenti di costo correlate ad esternalità di sistema e costi sociali [come nel caso delle componenti perequative] – alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte, disciplina che esula dalla materia della contabilità pubblica».

- Agenzia delle Entrate, parere n. 183 del 12 settembre 2024. L'Agenzia delle entrate ha affermato che le modalità di applicazione delle componenti perequative presentano similitudini con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS) addebitati in

bolletta ai clienti finali, la cui natura tributaria è stata esclusa di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 35282 del 18 dicembre 2023 (che ha attribuito la giurisdizione su tali componenti tariffarie al giudice ordinario). Tanto premesso: «La deliberazione n. 386/2023 nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall'ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni); sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4)».

- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), parere del 1° luglio 2024 (RGS-SIOPE). Il Mef, interrogato sulla natura dell'obbligo di riversamento e sui conseguenti oneri contabili ha affermato: «In relazione al quesito posto si osserva che le componenti perequative, essendo maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi e non rientrando nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, presentano caratteristiche particolari. In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l'ente incassa per conto di CSEA e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell'ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell'ente locale».

Inizialmente il Comune di Rivarossa aveva contabilizzato le componenti perequative TARI nelle partite di giro sulla scorta del parere di RGS e delle richiamate delibere della Corte dei conti Sezione regionale della Liguria.

Per dare una lettura univoca al sopra esposto contrasto interpretativo, la Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 49/2025/QMIG, ha sollevato una questione di massima, cui è seguita la deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti che rileva, in sintesi:

- che il Comune è titolare di un credito verso l'utente, tenuto a versare la componente perequativa al Comune, in base ad un'obbligazione di natura civilistica (cfr. Sezioni Unite della Corte di cassazione sentenza n. 35282 del 18/12/2023);
- l'obbligazione del cittadino deve essere rappresentata, di conseguenza, nel lato entrate del bilancio, in modo speculare a quanto si fa per la TARI, pertanto il trattamento contabile da applicare alla componente perequativa si deve determinare per assimilazione e accessorietà, ma, allo stesso tempo, va tenuto conto che il principio di trasparenza e la regola della distinzione

espositiva introdotta dalle deliberazioni ARERA, combinandosi con il principio generale della rendicontabilità, impongono una specifica contabilità analitica che consenta una esposizione "separata", distinguendo tra componente aggiuntiva e TARI stessa. Di conseguenza, le componenti perequative vanno accertate tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 attraverso una posta separata dalla TARI, applicando il criterio della competenza finanziaria potenziata;

- sul piano economico, invece, il credito rimane collegato a una obbligazione futura ed eventuale di riversamento che potrebbe maturare nell'anno successivo, al netto di eventuali rimborsi nel caso di sostenimento effettivo di costi. L'obbligazione è futura in quanto sorgerà nell'anno "a+1" (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l'esito di un procedimento di diritto pubblico. In altri termini, nell'anno "a", l'obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l'esigenza di accantonare l'entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione, ossia la quota accantonata;

- va rappresentata l'obbligazione di riversamento/rimborso, che sorge ed è imputabile in bilancio, però, solo successivamente. dal punto di vista contabile, la posta va incanalata in una contabilità analitica separata, che consenta la comunicazione dei dati a CSEA. Infatti, tale obbligazione sorge in una relazione diretta tra il Comune e CSEA e presuppone una ordinata contabilità allo scopo di determinare, nell'anno "a+1", il segno e la quantità dell'obbligazione (non soltanto in ragione delle entrate, ma anche dei costi per le prestazioni effettuate). Più nel dettaglio, tale obbligazione si determina attraverso un calcolo differenziale tra le componenti perequative, da un lato, e i costi sostenuti, dall'altro, all'esito di una procedura di diritto pubblico precipuamente disciplinata dalla delibera ARERA e dalle norme interne di CSEA;

- non è possibile un'imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell'Ente di vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi, in quanto l'imputazione di una posta nel "conto terzi" del bilancio costituisce un'eccezione legale all'obbligo costituzionale di copertura e di equilibrio e del principio della competenza finanziaria potenziata, in quanto solleva dalla copertura della spesa perché consente l'iscrizione di poste che automaticamente pareggiano,

in entrata e spesa, nella presupposizione legale che gli oneri di copertura sono assolti da altro soggetto, in quanto ad esso si ascrive la funzione che genera spesa;

Dato atto che l'esclusione dalle partite di giro delle componenti perequative è imputabile ai seguenti motivi:

- la spesa per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati è in primo luogo "assimilata", per legge (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022), a quella dei rifiuti urbani, pertanto costituisce funzione propria e fondamentale dei Comuni (art. 14, comma 27, lett. f) del d.l. n. 78/2010);
- l'onere di copertura, di conseguenza, è del singolo Comune che peraltro, in ragione dello svolgimento di un servizio indivisibile, ottiene successivamente un rimborso, finanziabile attraverso una provvista solidaristica formata e intestata a CSEA, che detiene dei conti specifici su cui refluiscono i fondi raccolti da parte di tutti i comuni (e non utilizzati);
- l'obbligazione di riversamento, pertanto, è una obbligazione successiva ed eventuale, ossia una passività potenziale che si trasforma in debito ovvero in credito nell'anno successivo;
- nel caso del riversamento, le obbligazioni sottostanti, in entrata e spesa, sono diverse per oggetto, infatti non sono necessariamente simmetriche per importi, in quanto la spesa di riversamento nell'anno "a+1" (debito) può consistere in un importo nettato dai costi effettivamente sostenuti o addirittura trasformarsi in un diritto al rimborso (credito, cfr. art. 6.3, 6.4, Allegato A della deliberazione ARERA 386/2023);
- l'inadempimento degli obblighi di versamento espone direttamente il patrimonio dell'Ente a responsabilità, sia nella forma degli interessi moratori che nella forma dell'eccezione di inadempimento e sospensione del diritto al rimborso (art. 6.6 e 6.7 Allegato A della deliberazione ARERA 386/2023);

Il Comune di Rivarossa ha adeguato il bilancio in sede di assestamento al bilancio 2025-2027.

Le componenti perequative sono state iscritte in entrata al titolo primo (E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione): si provvederà durante l'anno a correggere la classificazione. In spesa è stato previsto un accantonamento di pari importo iscritto alla missione 20, come da indicazioni della Corte dei conti.

La previsione di entrata è in aumento a causa dell'introduzione, dall'esercizio 2025, della componente UR3 pari a € 6,00 per utenza. La previsione in entrata è pari a € 6.000,00.

#### 4.2.2 Entrate dalla gestione di beni

Tra i canoni sono compresi i proventi delle locazioni e dei canoni di concessione, la cui determinazione è stata effettuata sulla base dei contratti in essere e di quelli che si prevede di stipulare.

##### 4.2.2.1 Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

La legge 160/2019 ha istituito, con decorrenza dal 01/01/2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (da iscrivere tra le entrate extratributarie). Per tale entrata, che ha sostituito i prelievi precedenti (TOSAP/COSAP e imposta di pubblicità), il comma 817 della legge 160/2019 aveva previsto un tetto al gettito, parametrato sul gettito dei precedenti prelievi da esso sostituiti. Per mitigare tale blocco, il comma 1 dell'art. 19-bis del DL 95/2025 (attraverso una modifica al comma 817 della legge 160/2019) ha introdotto la possibilità di rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Ente non ha optato per l'adeguamento della tariffa, di conseguenza il gettito rimane invariato.

Il gettito è stato stimato tenendo conto dell'andamento dello stesso nel corso del 2025.

	Accertato 2024	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni anno 2026		Previsioni anno 2027		Previsioni anno 2028	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale	6.639,91	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

##### 4.2.2.2 Proventi da concessioni di beni e fitti

La rimanente parte della categoria 3 è da imputare ai canoni pagati per concessioni di beni di proprietà, immobili, nonché i fitti e canoni di locazione.

Si riporta una sintesi delle voci più rilevanti:

<b>Voce Bilancio</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2025</b>	<b>Previsioni anno 2026</b>	<b>Previsioni anno 2027</b>	<b>Previsioni anno 2028</b>
<b>CANONE UNICO PATRIMONIALE</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Fitti attivi di fabbricati</b>	11.795,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Compartecipazione utili convenzione per gestione Farmacia comunale</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

#### **4.2.3 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Una voce importante del titolo terzo delle entrate è data dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada di cui al d.lgs 285/1992. La stima è stata condotta sulla base dell'andamento storico e delle attività di controllo potenzialmente attivabili, anche alla luce degli impianti di controllo attivi.

	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione 2027</b>	<b>Previsione 2028</b>
<b>sanzioni ex art.208 co 1 cds</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>sanzioni ex art.142 co 12 bis cds</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SANZIONI</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Fondo Crediti Dubbia Esigibilità</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	25,00%	25,00%	25,00%

Va ricordato che una quota pari al 50% di tali risorse in entrata, al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese di riscossione, è destinata alla finalità previste dall'art. 208, commi 4, 5 e 5-bis, del codice della strada, come evidenziato dall'apposita deliberazione della Giunta comunale.

#### **4.2.4 Interessi attivi**

La voce interessi attivi include proventi finanziari da c/c postali e bancari.

#### **4.2.5 Entrate dalla distribuzione di utili e avanzi**

Non è stata prevista l'entrata relativa a distribuzione di utili e avanzi.

#### 4.2.6 Rimborsi e altre entrate correnti

La voce rimborsi ed altre correnti, stimata in base all'andamento storico e alle altre informazioni disponibili.

In questa voce sono compresi i rimborsi da altre pubbliche amministrazioni per personale in comando o convenzione, indennizzi dalle assicurazioni, rimborsi per elezioni e referendum ecc.

### 4.3 LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO IV)

Le entrate in conto capitale di cui l'Ente può disporre sono suddivise in:

- tributi in conto capitale
- contributi agli investimenti
- entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
- altre entrate in conto capitale – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:
- entrate da permessi di costruire
- monetizzazioni

Sintesi delle entrate in conto capitale

	<b>Accertamenti 2024</b>	<b>Stanziamanti 2025</b>	<b>Competenza 2026</b>	<b>Competenza 2027</b>	<b>Competenza 2028</b>
<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi agli investimenti</b>	403.833,07	364.992,56	0,00	0,00	0,00
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	8.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	36.993,00	56.300,00	35.000,00	32.000,00	30.000,00
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	22.080,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>471.232,47</b>	<b>446.292,56</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

#### 4.3.1 Tributi in conto capitale

Non sono previsti tributi in conto capitale.

### **4.3.2 Contributi agli investimenti**

Non sono stati previsti contributi agli investimenti da parte di altre PA.

### **4.3.3 Altri trasferimenti in conto capitale**

Non ne sono previsti.

### **4.3.4 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**

Il gettito delle alienazioni immobiliari è stato determinato per il triennio sulla base del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI), di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008, parte integrante del Documento Unico di Programmazione 2026-20278 come previsto dal principio contabile applicato sulla programmazione, all. 4/1 al d.lgs 118/2011.

Non si prevedono alienazioni di immobili.

### **4.3.5 Altre entrate in conto capitale**

#### *4.3.5.1 Entrate da permessi di costruire*

Per gli interventi che prevedono trasformazione urbanistica ed edilizia c'è bisogno del permesso di costruire, che comporta per il privato «la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (articolo 16, comma 1, DPR 380/2001). Tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso, in base alla superficie realizzata. Il calcolo degli oneri è diverso da Comune a Comune, in ragione di alcuni parametri propri dell'insediamento edilizio; ciò che non cambia, invece, è l'obbligo – da parte degli enti – di utilizzarne i proventi secondo regole che negli anni hanno subito costanti modifiche. L'ultima in ordine temporale è contenuta nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 460-461) che detta una disciplina permanente in vigore dal 2018.

Dal 2018 l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi

di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano. Si reintroduce così un vincolo di destinazione dell'entrata. Una sorta di ritorno al passato e alla legge 10/1977 abrogata a dal 30 giugno 2003 dall'articolo 136, comma 2, del Dpr 380/2001. Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell'obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere). Dal 2018, quindi, gli oneri hanno cessato di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare ad essere un'entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II, ma dovranno dimostrarne l'utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma. L'aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l'utilizzo degli oneri, non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo il rispetto degli equilibri di parte corrente.

Non sono destinati al finanziamento di spese correnti.

#### *4.3.5.2 Le opere a scomputo*

Rimane consentita la facoltà di sottoscrivere convenzioni urbanistiche per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, considerando la compensazione quale modalità estintiva e soddisfattiva di un'obbligazione pecuniaria diversa dal pagamento. A tal proposito si ricorda che la contabilità armonizzata definisce questa tipologia di operazione una «transazione non monetaria», per la quale in base al punto 1 del principio contabile allegato n. 4/2 è necessario effettuare la rilevazione contabile emettendo una reversale di entrata (Titolo IV – permessi da costruire) e un mandato di pagamento nella spesa (Titolo II – realizzazione spesa di

investimento), con quietanza del tesoriere comunale, entrambi per l'intero importo del debito e del credito opposto in compensazione.

Non sono previste opere a scomputo.

#### **4.4 ENTRATE PER RIDUZIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO V)**

Non sono previste entrate a questo titolo.

#### **4.5 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI (TITOLO VI)**

Il Comune rientra nei limiti per l'assunzione di ulteriore debito secondo le disposizioni del TUEL (vedasi limiti di indebitamento), nonostante ciò non sono previsti ulteriori assunzioni di debito.

#### **4.6 ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (TITOLO VII)**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Nonostante il Comune non abbia problemi di liquidità, in via prudenziale è stata prevista una anticipazione di tesoreria per € 50.000,00.

Si riporta il calcolo del limite di utilizzo.

<b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	<b>Entrate accertate rendiconto 2024</b>
<b>Totale entrate correnti</b>	1.037.548,08

#### 4.7 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (TITOLO XI)

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Rispetto agli anni precedenti sono stati ridotti gli stanziamenti relativi alle partite di giro, per adeguarli alle effettive necessità e per gestire in maniera più semplice i relativi flussi di cassa.

#### 4.8 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Non è stato stanziato il fondo pluriennale vincolato a causa delle difficoltà nell'utilizzo del software gestionale. Durante l'anno si provvederà ad alimentare correttamente tale posta contabile.

## 5 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA E DEGLI ACCANTONAMENTI

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

### 5.1 SPESE CORRENTI (TITOLO I)

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati.

	<b>Impegni 2024</b>	<b>Stanziamenti 2025</b>	<b>Competenza 2026</b>	<b>Competenza 2027</b>	<b>Competenza 2028</b>
<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	200.494,98	269.847,51	290.808,00	292.758,00	292.758,00
<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	15.829,75	21.351,82	26.467,00	26.312,00	26.312,00
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	425.303,17	711.455,73	685.715,52	650.422,41	636.371,90
<b>Trasferimenti correnti</b>	247.249,03	97.592,27	85.743,00	85.613,00	85.601,00
<b>Interessi passivi</b>	3.035,99	2.832,00	2.650,00	2.556,00	2.420,00
<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	9.341,11	16.762,72	11.264,23	10.059,23	10.059,23
<b>Altre spese correnti</b>	28.029,24	97.705,14	99.727,54	97.710,78	98.933,29
<b>Totale spese correnti</b>	<b>929.283,27</b>	<b>1.217.547,19</b>	<b>1.202.375,29</b>	<b>1.165.431,42</b>	<b>1.152.455,42</b>

I redditi da lavoro dipendente sono in aumento a causa dell'assunzione del segretario comunale, in quanto il Comune di Rivarossa è capofila della convenzione, mentre negli anni precedenti si serviva di un segretario a scavalco; di conseguenza vi è l'incremento del macroaggregato relativo alle imposte per la relativa IRAP.

Il macroaggregato 103 (acquisto di beni e servizi) ha un forte picco nel 2025 a causa della riassunzione delle funzioni fondamentali che erano prima delegate all'Unione. Di conseguenza si riducono i trasferimenti correnti e le altre spese per la stessa ragione.

### 5.1.1 Redditi da lavoro dipendente

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato inglobato, insieme a molti altri strumenti di pianificazione relativi al personale, nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che prevede la soppressione, per tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, con più di 50 dipendenti, dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO (art. 1, c. 1, d.P.R. 81/2022):

- Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Con la soppressione del PTFP viene a mancare uno strumento fondamentale nella programmazione dei costi del personale.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP al nuovo quadro normativo, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto apposito schema di DM di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisca, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo altresì conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il novellato principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 2011, ricorda che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della

spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

Per il rispetto dei vincoli dei costi del personale e le capacità assunzionali dell'ente, si rimanda alla sezione della nota di aggiornamento al DUP.

La previsione delle spese per il lavoro dipendente tiene conto degli oneri conseguenti al personale in servizio, oltre che a quelli derivanti dalle nuove assunzioni previste così come specificato nell'apposita sezione della nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, ove è evidenziata la disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

Il piano del fabbisogno del personale sarà successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 inserito nella specifica sezione del PIAO. Inoltre, sono state considerate anche le spese per il ricorso a forme di lavoro flessibile ed al trattamento accessorio e premiante del personale.

Le previsioni riguardanti il personale rispettano i limiti di legge in materia:

- spesa complessiva del personale non superiore alla media di quella del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
  - limiti di capacità assunzionale dell'ente, determinata ai sensi del D.L. 34/2019 e del DPCM 17/03/2020;
  - limite di spesa per il ricorso al lavoro flessibile, art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
  - limite del trattamento accessorio del personale, non superiore alle risorse dell'anno 2016, ai sensi del D.Lgs 175/2016):
- per la definizione di tale limite si rimanda alla costituzione del fondo risorse decentrate.

### **5.1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente**

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997). Sono stati creati nuovi appositi capitoli suddivisi nelle missioni e programmi relativi al personale, rispetto agli anni precedenti in cui l'IRAP era imputata su un solo capitolo;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, SIAE, altre imposte e tasse residuali.

### **5.1.3 Acquisto di beni e servizi**

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa scolastica, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state definite da ciascun Responsabile di servizio sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico e futuro di spesa. È risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

La previsione delle spese per l'acquisto di beni e servizi è determinata in base ai fabbisogni necessari risultanti dai contratti in essere e da quelli che si prevede di stipulare, nonché degli altri oneri necessari per l'espletamento dei servizi. Si è tenuto conto della programmazione dell'acquisto di beni e servizi di cui all'apposito programma triennale 2026-2028 (art. 37 D.Lgs 36/2023), approvato nella nota di aggiornamento del D.U.P. 2026-2028.

## 5.2 TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

Si segnalano in questa voce, pdc U.1.04.01.01.020, il concorso alla finanza pubblica come da decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024 e decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2024 (c.d. spending review) per i seguenti importi:

- concorso alla finanza pubblica di cui al comma 533 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 (c.d. spending review):
  - a. anno 2026: € 5.093,00;
  - b. anno 2027: € 4.963,00;
  - c. anno 2028: € 4.951,00
- Restituzione risorse eccedenza covid19 articolo 1 comma 507 legge 213/2023: il Ministero dell'Interno ha pubblicato congiuntamente il Decreto relativo 4 luglio 2024 relativo a2024 - trattenuta in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale:
  - a. anno 2026: € 1.205,00;
  - b. anno 2027: € 1.205,00 (saranno iscritti nella prima annualità del bilancio 2027/2029);

## 5.3 INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi tengono conto degli oneri finanziari e sono stati determinati considerando i piani di ammortamento dei mutui e prestiti in essere, di quelli che si prevede di contrarre nel triennio, degli oneri relativi ai buoni ordinari comunali in essere, degli interessi stimati per l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.

La previsione di spesa per gli interessi passivi sui mutui, in relazione alle entrate correnti, ai fini del rispetto dell'indebitamento, è la seguente:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Interessi passivi</b>	3.035,99	2.830,59	2.650,00	2.556,00	2.420,00

<b>entrate correnti</b>	1.154.390,05	941.417,59	1.037.548,08	1.003.147,71	1.204.875,29
<b>% su entrate correnti</b>	0,26%	0,30%	0,26%	0,25%	0,20%
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

## 5.4 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

## 5.5 ALTRE SPESE CORRENTI

### 5.5.1 Fondo di riserva di competenza

L'articolo 166, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 obbliga gli enti locali a iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Utilizzo del fondo

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166 impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte a eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò implica che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego.

La previsione di bilancio

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, PdC U.1.10.01.01.000, un fondo di riserva di € 3.800,00 per ogni esercizio. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del TUEL, come dimostrato dal seguente prospetto.

	Descrizione	Rif. al bilancio	2026	%	2027	%	2028	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale al netto del FPV e del fondo di riserva	Titolo I - U.1.10.01.01.001	1.198.575,29		1.161.631,42		1.148.655,42	
<b>B</b>	<b>Quota minima</b>	=====	<b>3.595,73</b>	<b>0,30%</b>	<b>3.484,89</b>	<b>0,30%</b>	<b>3.445,97</b>	<b>0,30%</b>
<b>C</b>	<b>Quota massima</b>	=====	<b>23.971,51</b>	<b>2%</b>	<b>23.232,63</b>	<b>2%</b>	<b>22.973,11</b>	<b>2%</b>
<b>D</b>	<b>Fondo di riserva</b>	U.1.10.01.01.001	<b>3.800,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,33%</b>
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>		1.797,87	50%	1.742,45	50%	1.722,99	50%
F	<i>Quota non vincolata</i>		2.002,13		2.057,55		2.077,01	

### 5.5.2 Fondo di riserva di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL)

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del TUEL, come dimostrato dal seguente prospetto.

	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%
A	Spese finali (cassa) al netto fondo di cassa	Tit. 1 +2 + 3 - U.1.10.01.01.001	1.657.780,17	
<b>B</b>	<b>Quota minima 0,20%</b>	=====	<b>3.315,56</b>	<b>0,20%</b>

<b>C</b>	<b>Fondo di riserva di cassa</b>	<b>U.1.10.01.01.001</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,24%</b>
----------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

### 5.5.3 Accantonamento del fondo rischi spese legali e contenzioso

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni in possesso dell'Ente è stato stanziato un importo a tale titolo pari a € 7.500,00 per ogni annualità secondo il principio della prudenza, in quanto al momento non è ancora definita la stima del contenzioso in essere per il lodo ASA. Tale contenzioso trova già copertura nella quota accantonata nell'avanzo di amministrazione 2024 e nell'avanzo presunto, come da prospetto a/1 allegato al bilancio.

### 5.5.4 Accantonamento passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono altresì iscritti i seguenti ulteriori accantonamenti a copertura di passività potenziali, come di seguito specificato.

<b>Missione 20, programma 3</b>	<b>Previsione 2026</b>	<b>Previsione 2027</b>	<b>Previsione 2028</b>
<b>Fondo rischi contenzioso</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Fondo perdite società partecipate</b>			
<b>Fondo per rinnovi contrattuali</b>	2.631,36	5.442,95	8.406,36
<b>Fondo indennità fine mandato</b>	2.395,68	2.395,68	2.395,68
<b>Passività potenziali</b>			

<b>Fondo obiettivi di finanza pubblica (art.1, co. 788, legge n. 207/2024)</b>	5.041,89	5.041,89	5.041,89
<b>Fondo di garanzia dei debiti commerciali</b>			
<b>Componenti perequative TARI</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00

#### 5.5.4.1 Accantonamento indennità per fine mandato del Sindaco

Previsto per € 2.395,68, le economie di bilancio di questi fondi dovranno confluire, al termine dell'esercizio, come disposto dall'art. 167 comma 3 del TUEL, nella quota accantonata del risultato di amministrazione sino al loro utilizzo.

Tale importo è finanziato in parte dal trasferimento ministeriale a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori disposto dall'art. 1, cc. 583-585, della l. 234/2021.

#### 5.5.4.2 Contributo alla finanza pubblica

Con la codifica 20.03-U.1.10.01.07.001 è stata pure accantonata la somma per l'accantonamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 789, della legge n. 207/2024, c.d. fondo obiettivi di finanza pubblica.

L'art. 1, comma 788, della legge n. 207/2024 prevede tale contributo a carico dei Comuni per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica (ulteriore rispetto ai contributi dell'art. 1, commi 850 e 853, della legge 178/2020 per il periodo 2024/2025, c.d. spending review informatica, e dell'art. 1, comma 533, della legge 213/2023 per il periodo 2024/2028).

Tale contributo presenta delle peculiarità: per ciascun anno dal 2025 al 2029 l'ente deve stanziare un fondo finanziato con risorse di parte corrente e su cui non è possibile disporre impegni di spesa. Alla fine di ciascun esercizio (ai sensi del comma 790 dell'art. 1 della legge n. 207/2024), il fondo per gli enti con risultato di amministrazione positivo alla fine dell'esercizio precedente, confluisce nella quota del risultato contabile di amministrazione destinata agli investimenti nell'esercizio successivo.

Tale fondo è stato quantificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 04/03/2025.

La quota accantonata nel bilancio 2025 è confluita nell'avanzo accantonato presunto e sarà utilizzata durante l'esercizio 2026 a seguito di apposita variazione di bilancio, non appena potrà essere applicato l'avanzo accantonato dell'esercizio 2025.

#### 5.5.4.3 *Rinnovi contrattuali*

Sono stati previsti accantonamenti per l'adeguamento del CCNL del comparto – in corso di definizione ed approvazione – e del futuro CCNL 2025-2027 ripartiti per ciascun anno del triennio 2026-2028 (importi che non considerano l'indennità di vacanza contrattuale, stanziata tra le spese del personale).

#### 5.5.4.4 *Componenti perequative alla TARI*

In adeguamento alla deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti di cui si riportano le motivazioni per la costituzione di un accantonamento da iscrivere alla missione 20:

- sul piano economico il credito relativo alle componenti perequative rimane collegato a una obbligazione futura ed eventuale di riversamento che potrebbe maturare nell'anno successivo, al netto di eventuali rimborsi nel caso di sostenimento effettivo di costi. L'obbligazione è futura in quanto sorgerà nell'anno "a+1" (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l'esito di un procedimento di diritto pubblico. In altri termini, nell'anno "a", l'obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l'esigenza di accantonare l'entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione, ossia la quota accantonata;
- va rappresentata l'obbligazione di riversamento/rimborso, che sorge ed è imputabile in bilancio, però, solo successivamente. dal punto di vista contabile, la posta va incanalata in una contabilità analitica separata, che consenta la comunicazione dei dati a CSEA. Infatti, tale obbligazione sorge in una relazione diretta tra il Comune e CSEA e presuppone una ordinata contabilità allo scopo di determinare, nell'anno "a+1", il segno e la quantità dell'obbligazione (non soltanto in ragione delle entrate, ma anche dei costi per le prestazioni effettuate). Più nel dettaglio, tale obbligazione si determina attraverso un calcolo differenziale tra le componenti perequative, da un lato, e i costi sostenuti, dall'altro, all'esito di una procedura di diritto pubblico precipuamente disciplinata dalla delibera ARERA e dalle norme interne di CSEA;
- l'obbligazione di riversamento, pertanto, è una obbligazione successiva ed eventuale, ossia una passività potenziale che si trasforma in debito ovvero in credito nell'anno successivo;

- nel caso del riversamento, le obbligazioni sottostanti, in entrata e spesa, sono diverse per oggetto, infatti non sono necessariamente simmetriche per importi, in quanto la spesa di riversamento nell'anno "a+1" (debito) può consistere in un importo nettato dai costi effettivamente sostenuti o addirittura trasformarsi in un diritto al rimborso (credito, cfr. art. 6.3, 6.4, Allegato A della deliberazione ARERA 386/2023).

### **5.5.5 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

#### *5.5.5.1 Premesse*

L'art. 167, c. 1, del TUEL prevede che: [...] Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...].

L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno ed alla chiusura dell'esercizio genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L'esempio n. 5 "Determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità", che costituisce parte integrante dell'Allegato 4/2, specifica la metodologia per la sua quantificazione. In primo luogo, si individuano le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggior livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, se ne fornisce, in seguito, illustrazione. Per la quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, iscritto nella Missione 20, Programma 02, si è provveduto:

- a determinare ciascuna delle categorie di entrate ritenute rilevanti per la quantificazione del FCDE, (le categorie sono state identificate al livello dei capitoli);
- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2). Con riferimento al punto 2) la media si deve calcolare come media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

Riguardo alle modalità di calcolo degli stanziamenti del FCDE allocati nel bilancio di previsione, si precisa quanto segue: l'ente può considerare, nel calcolo del rapporto tra incassi e accertamenti, anche gli incassi le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le entrate del titolo I e del titolo III. Le entrate non ricomprese in tale calcolo o sono imposte che vengono accertate per cassa, come previsto dalla normativa, oppure sono entrate che vengono interamente incassate o hanno una percentuale di mancato incasso veramente irrisoria.

#### *5.5.5.2 Calcolo del FCDE*

Si forniscono di seguito le informazioni circa le scelte effettuate per la quantificazione del FCDE iscritto nella Missione 20, Programma 02:

- Grado di analisi: capitolo;
- Quinquennio preso a riferimento: 2020-2024;

- Opzione del +1: negli incassi non sono stati considerati anche gli incassi a residuo dell'esercizio successivo a valere sull'esercizio precedente;
- Opzione DL 18/2020: i dati del 2020 e 2021 non sono stati sostituiti con il 2019, al fine di sterilizzare gli effetti del periodo covid;
- Entrate escluse dal calcolo del FCDE: si rimanda al successivo paragrafo dedicato;
- Media utilizzata: metodo della media dei rapporti annui.

Dopo aver individuato le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e ricavato per ciascuna tipologia la media degli incassi, come si è già operato nel rendiconto, si sono applicate agli stanziamenti le percentuali pari al complemento a 100 di tali medie.

Non sono stati operati accantonamenti superiori a quelli ottenuti in base al calcolo della percentuale definita dai principi contabili.

La consistenza del FCDE verrà controllata in sede di assestamento, come prescritto dai principi contabili allegati al d.lgs. 118/2011.

	<b>Stanziamenti 2025</b>	<b>Competenza 2026</b>	<b>Competenza 2027</b>	<b>Competenza 2028</b>
<b>U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente</b>	54.125,64	48.513,86	42.862,26	41.121,36
<b>U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

#### *5.5.5.3 Capitoli esclusi dall'accantonamento e motivazione*

Sono stati esclusi dal calcolo i capitoli del titolo secondo per la parte di trasferimenti da pubbliche amministrazioni (come da principio contabile).

Sono stati altresì esclusi i capitoli del titolo terzo che vengono accertati per cassa (es. diritti di segreteria, diritti di anagrafe) e i capitoli del titolo quarto riguardante le concessioni cimiteriali e i proventi da rilascio di permessi di costruzione, in quanto in assenza di pagamento non vengono rilasciate le relative autorizzazioni.

## 5.6 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

Dal 2021, a legislazione vigente, è scattato l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali introdotto dai commi 859-866 della legge 145/2018. Tale fondo, determinato in misura variabile tra l'1% ed il 5%, deve essere accantonato nel caso in cui l'ente non rispetti uno dei due indicatori:

- riduzione dell'ammontare dei debiti commerciali al 31 dicembre dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tale penalità non scatta se lo stock di debito al 31 dicembre non supera il 5% dell'ammontare delle fatture ricevute nell'anno;
- tempi di ritardo nel pagamento delle fatture: l'indicatore calcola il ritardo registrato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno, sia pagate che non pagate.

Si tratta quindi di un indicatore diverso da quello determinato ai sensi del DPCM 22/09/2014, che prende in considerazione solamente il ritardo sulle fatture pagate nel periodo considerato. In questo caso l'accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi da 1 a 10 gg ad un massimo del 5% per ritardi oltre i 60gg.

Rispetto a tale accantonamento, l'ente risulta in regola con gli obblighi inerenti ai pagamenti, per cui non si prevede di dover accantonare somme a garanzia dei pagamenti.

Si rimanda a successiva deliberazione dell'organo esecutivo la presa d'atto di assenza di accantonamento.

## 5.7 SPESE IN CONTO CAPITALE (TITOLO II)

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

	<b>Macroaggregati</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2025</b>	<b>Previsioni anno 2026</b>	<b>Previsioni anno 2027</b>	<b>Previsioni anno 2028</b>
<b>201</b>	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656.209,71	55.400,00	52.400,00	52.400,00
<b>203</b>	Contributi agli investimenti	58.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>204</b>	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>205</b>	Altre spese in conto capitale	36.243,85	3.600,00	3.600,00	1.600,00
	<b>Totale spese in c/capitale</b>	<b>750.678,56</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

Gli interventi di investimento sono riportati nell'elenco annuale e nel piano triennale delle opere e dei lavori pubblici, inseriti nella Sezione Operativa della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Nel bilancio sono previsti anche altri interventi in c/capitale riferiti ad opere di importo inferiore a € 150.000,00.

### 5.7.1 Investimenti previsti e relative fonti di finanziamento

Si riportano le spese di investimento e le relative fonti di finanziamento.

#### 5.7.1.1 Investimenti

Cod.	Descrizione	1 - Entrate correnti destinate agli investimenti	2 - Avanzi di bilancio	3 - Entrate proprie	4 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto	5 - Avanzo di amministrazioni	6 - Mutui passivi	7 - Altre forme di ricorso al mercato finanziario	TOTALE	TOTALE SPESA
1/2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCHI E PARCHI			2.000,00 <i>di cui:</i> <i>OO.UU.</i> 2.000,00					2.000,00	2.000,00
2/2026	TUTELA AMBIENTALE E PARCHI - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER			2.000,00 <i>di cui:</i> <i>OO.UU.</i> 2.000,00					2.000,00	2.000,00
3/2026	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE			4.400,00 <i>di cui:</i> <i>Conc.Loculi</i> 4.400,00					4.400,00	4.400,00
4/2026	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI			2.000,00 <i>di cui:</i> <i>Conc.Loculi</i> 2.000,00					2.000,00	2.000,00
5/2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			3.000,00 <i>di cui:</i>					3.000,00	3.000,00

7/2026	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE PER LEGGE N. 15 DEL 7/03/1989			Conc.Loculi 3.000,00  <b>600,00</b> di cui: Conc.Loculi 600,00					600,00	600,00
8/2026	MANUTENZIONE NARIA EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA			<b>2.000,00</b> di cui: OO.UU. 2.000,00					2.000,00	2.000,00
9/2026	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA			<b>10.000,00</b> di cui: Conc.Loculi 10.000,00					10.000,00	10.000,00
10/2026	MANUTENZIONE INARIA IMPIANTI SPORT IVI			<b>1.000,00</b> di cui: OO.UU. 1.000,00					1.000,00	1.000,00
11/2025	Contributo a privati per ripristino facciate abitazioni centro			<b>1.000,00</b> di cui: Conc.Loculi 1.000,00					1.000,00	1.000,00
12/2026	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE			<b>5.000,00</b> di cui: OO.UU. 5.000,00 Conc.Loculi 0,00					5.000,00	5.000,00
14/2024	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVE			<b>4.000,00</b> di cui: Conc.Loculi 4.000,00					4.000,00	4.000,00
13/2026	MANUTENZIONE NARIA CIMITERO COMUNA			<b>17.000,00</b> di cui:					17.000,00	17.000,00

	LE			OO.UU. 9.000,00 Conc.Loculi 8.000,00					
15/2026	RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI - RESTITU ZIONE SOMME			<b>1.000,00</b> di cui: Conc.Loculi 1.000,00				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
16/2026	MANUTENZIONE NARIA SCUOLA PRIMARIA			<b>5.000,00</b> di cui: Conc.Loculi 5.000,00				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

5.7.1.2 Fonti di finanziamento degli investimenti

Cod.	Descrizione Entrata Specifica	TOTALE ( Entrata )
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00
	- Regione :	0,00
	- Provincia :	0,00
	- Unione Europea :	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00
	- C.d.S. :	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>60.000,00</b>
	- OO.UU. :	21.000,00
	- Concessione Loculi	39.000,00
	- Alienazioni	0,00
	- Altre :	0,00
	- Riscossioni :	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>

	- Stato :	0,00
	- Regione :	0,00
	- Provincia :	0,00
	- Unione Europea :	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00
	- C.d.S. :	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / FPV :</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>

## 5.8 SPESE PER INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO III)

Non sono previste spese a questo titolo.

## 5.9 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (TITOLO IV)

### 5.9.1 Oneri finanziari per il debito

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere rappresentano la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale	Rendiconto 2024	Previsioni definitive dell'anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027	Previsioni anno 2028
<b>Oneri finanziari (titolo 1 marco 107)</b>	3.035,99	2.830,59	2.650,00	2.556,00	2.420,00
<b>Quota capitale</b>	6.073,77	6.279,17	3.705,00	3.819,00	3.940,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>9.109,76</b>	<b>9.109,76</b>	<b>6.355,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>6.360,00</b>

### 5.9.2 Evoluzione del debito

Indebitamento	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Residuo debito (+)</b>	99.738,70	93.664,93	87.385,76	83.680,94	79.861,95
<b>Nuovi prestiti (+)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui da rinegoziazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Prestiti rimborsati (-)</b>	6.073,77	6.279,17	3.704,82	3.818,99	3.936,65
<b>Estinzioni anticipate (-)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui da rinegoziazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altre variazioni +/- (da specificare)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>93.664,93</b>	<b>87.385,76</b>	<b>83.680,94</b>	<b>79.861,95</b>	<b>75.925,30</b>

Non sono state previste estinzioni anticipate, né sono state effettuate rinegoziazioni di mutui.

## **5.10 LE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Vedasi il paragrafo 4.6 Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (titolo VII)

## **5.11 SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO (TITOLO VII)**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

## **5.12 FONDO PLURIENNALE DI SPESA**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione

delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché spese per incarichi legali e spese per il trattamento accessorio del personale dipendente.

Come per le entrate, non si è iscritto il fondo pluriennale in spesa a causa della difficoltà nell'uso del software.

## **6 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

---

Si analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi.

Nel prosieguo si riportano le entrate e spese correnti non ricorrenti iscritte nel bilancio di previsione del triennio di riferimento. Non si ritiene utile riportare pure le entrate e spese in conto capitale, in quanto le stesse hanno per definizione natura non ricorrente.

### **6.1 ENTRATE NON RICORRENTI**

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, e che sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

<b>Entrate non ricorrenti</b>	<b>Competenza 2026</b>	<b>Competenza 2027</b>	<b>Competenza 2028</b>
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.000,00	0,00	0,00
101 - Imposte tasse e proventi assimilati	40.000,00	0,00	0,00
108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	40.000,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti correnti	22.689,23	22.664,23	22.664,23
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.464,23	21.464,23	21.464,23
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	21.464,23	21.464,23	21.464,23
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	1.225,00	1.200,00	1.200,00
302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	1.225,00	1.200,00	1.200,00
3 - Entrate extratributarie	4.155,00	4.155,00	4.155,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.155,00	4.155,00	4.155,00
9900 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.155,00	4.155,00	4.155,00
4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	32.000,00	30.000,00
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	35.000,00	32.000,00	30.000,00
100 - Alienazione di beni materiali	35.000,00	32.000,00	30.000,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale entrate non ricorrenti</b>	<b>151.844,23</b>	<b>108.819,23</b>	<b>106.819,23</b>

## 6.2 SPESE NON RICORRENTI

Tra le spese non ricorrenti occorre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili.

<b>Spese non ricorrenti</b>	<b>Competenza 2026</b>	<b>Competenza 2027</b>	<b>Competenza 2028</b>
1 - Spese correnti	87.970,91	63.765,91	63.765,91
101 - Redditi da lavoro dipendente	20.288,00	4.138,00	4.138,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.110,00	755,00	755,00
103 - Acquisto di beni e servizi	33.200,00	26.500,00	26.500,00
104 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.809,23	9.809,23	9.809,23
110 - Altre spese correnti	20.063,68	20.063,68	20.063,68
<b>Totale spese correnti non ricorrenti</b>	<b>87.970,91</b>	<b>63.765,91</b>	<b>63.765,91</b>

## **7 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché' siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'Ente non ha prestato garanzie

## **8 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **9 ELENCO DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

Si riporta di seguito l'elenco degli enti strumentali e delle società partecipate.

<b>Denominazione</b>	<b>Attività svolta/Funzioni attribuite</b>	<b>Quota% partecipazione dell'Ente</b>	<b>di</b>	<b>Sito internet ove sono disponibili i bilanci</b>
<b>Società Metropolitana Acque Torino spa.</b>	Servizio idrico integrato	0,00002%		<a href="https://www.smatorino.it/bilanci/">https://www.smatorino.it/bilanci/</a>

<b>Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.I.S. 38)</b>	Servizi sociali	2,16%	<a href="https://www.ciss38.it/it-it/atti-pubblicazioni-/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo">https://www.ciss38.it/it-it/atti-pubblicazioni-/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo</a>
<b>CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE – C.C.A.</b>	Gestione rifiuti	0,0837%	<a href="https://www.ccaconsorzio.it/index.php/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo">https://www.ccaconsorzio.it/index.php/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo</a>
<b>A.T.O. 3 Torinese</b>	Servizio idrico integrato	0,09%	<a href="http://www.ato3torinese.it/consuntivo-2024/">http://www.ato3torinese.it/consuntivo-2024/</a>

## **10 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.";

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

## 10.1 UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

Poiché il calcolo dell'avanzo di amministrazione presunto deriva dalla composizione dell'avanzo dell'anno precedente, si riporta per conoscenza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione approvato con il rendiconto di gestione 2024 nell'esercizio 2025.

Tipo	Descrizione	Avanzo Iniziale	Avanzo Applicato	Avanzo residuo
<b>Acc</b>	Av. Es. Prec. - FONDO CONTENZIOSO	158.154,46	0,00	158.154,46
<b>Acc</b>	Fondo crediti di dubbia esigibilità	78.144,21	0,00	78.144,21

<b>Acc</b>	Avanzo esercizi precedenti	2.055,07	0,00	2.055,07
<b>Acc</b>	2569 rinnovi contrattuali (1900+507+162) + 1767 fine mandato	4.336,00	0,00	4.336,00
<b>Vin</b>	Av. Es. Prec. - FONDO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI ART. 106 D.L. 34/2020 E SMI - 2020	578,80	0,00	578,80
<b>Vin</b>	Av. Es. Prec. - SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE	428,43	428,43	0,00
<b>Vin</b>	Av. Es. Prec. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	256,20	0,00	256,20
<b>Vin</b>	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,01	0,00	0,01
<b>Vin</b>	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 51 BIS L. 60/2019 - PROGETTAZIONE SICUREZZA E VIABILITA' S.P. 39	118,22	0,00	118,22
<b>Vin</b>	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE ANNO 2021	4.241,09	1.205,00	3.036,09
<b>Vin</b>	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	8.820,56	0,00	8.820,56
<b>Vin</b>	DONAZIONI - PROVENTI PER ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO AD USO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	946,40	0,00	946,40
<b>Vin</b>	Av. Es. Prec. - Proventi dal rilascio di concessioni edilizie e relative sanzioni: proventi ordinari (LEGGE N. 15 DEL 7/03/1989 - TRASFERIMENTI)	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Vin</b>	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	19.640,00	19.640,00	0,00
<b>Des</b>	Av. Es. Prec. Destinato agli Investimenti	60.520,32	59.997,93	522,39
<b>Lib</b>	Avanzo Libero	220.837,82	49.680,00	171.157,82
		<b>561.877,59</b>	<b>130.951,36</b>	<b>430.926,23</b>

## 10.2 DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Si riporta il prospetto della determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	+	561.877,59
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	+	195.165,19
Entrate già accertate nell'esercizio 2025	+	1.497.766,92
Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	-	1.685.760,98
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	+	874,72
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	=	569.923,44
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	-	0,00
Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2025	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato	-	0,00
<b>Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	<b>=</b>	<b>569.923,44</b>

## 10.3 COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 è così composto

Tipologia di avanzo	Importo
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2025	132.269,85
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo Contenzioso	158.154,46
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivo finanza pubblica	2.521,00
Altri accantonamenti	19.520,75

<b>Totale Parte Accantonata</b>	312.466,06
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.635,01
Vincoli derivanti da trasferimenti	24.123,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00
Altri Vincoli	0,00
<b>Totale Parte Vincolata</b>	27.759,00
Totale Parte Destinata agli investimenti	1.741,39
<b>Totale Parte Disponibile</b>	<b>227.956,99</b>

## 10.4 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE A/1

Non si prevede applicazione di quote accantonate nell'avanzo di amministrazione presunto 2025 al primo esercizio del bilancio di previsione 2026-2028.

	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse accantonate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
<b>Fondo anticipazioni liquidità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo perdite società partecipate</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo contezioso</b>	158.154,46	0,00	0,00	0,00	158.154,46	0,00
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	78.144,21	0,00	54.125,64	0,00	132.269,85	0,00
<b>Fondo garanzia debiti commerciali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo obiettivi di finanza pubblica</b>	0,00	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00	0,00
<b>Altri accantonamenti</b>	6.391,07	0,00	13.129,68	0,00	19.520,75	0,00
<b>Totale risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto</b>	<b>242.689,74</b>	<b>0,00</b>	<b>69.776,32</b>	<b>0,00</b>	<b>312.466,06</b>	<b>0,00</b>

## 10.5 ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE A/2

Si riporta il dettaglio delle voci delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025.

	Risorse vinc. al 1/1/2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2025 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione e del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2025 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	Risorse vincolate presunte al 31/12/2025 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>	1.263,44	0,00	428,43	0,00	-2.800,00	0,00	3.635,01	0,00
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>	14.126,27	35.892,33	24.689,61	0,00	1.205,00	0,00	24.123,99	1.205,00
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>	22.440,00	0,00	19.640,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altri vincoli</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto</b>	<b>37.829,71</b>	<b>35.892,33</b>	<b>44.758,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.759,00</b>	<b>1.205,00</b>

Si prevede l'applicazione di quote vincolate nell'avanzo di amministrazione presunto 2025 al primo esercizio del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 267/2000, per un totale di € 1.205,00 per la restituzione delle risorse covid.

## 11 PREVISIONI DI CASSA

Le previsioni di cassa sono state effettuate considerando la realistica possibilità di incasso e pagamento, tenendo in considerazione l'evoluzione temporale stimata delle obbligazioni che le previsioni di competenza ed i residui presunti hanno definito. Ciò anche alla luce dell'obbligo di adozione del piano dei flussi di cassa previsto dall'art. 6 del DL 155/2024.

È stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa in collaborazione con i responsabili dei servizi e i dirigenti.

Sono rispettati gli equilibri di cassa in quanto il bilancio di previsione chiude con un fondo di cassa presunto non negativo assicurando il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL, pari a € 150.182,62.

<b>FONDO CASSA 2026</b>	
<b>Fondo di cassa iniziale (+)</b>	141.934,88
<b>Previsioni Pagamenti (-)</b>	1.984.325,17
<b>Previsioni Riscossioni (+)</b>	1.992.572,91
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>150.182,62</b>

Poiché al momento dell'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 non sono disponibili dati puntuali sui residui, si provvederà nei primi mesi dell'anno 2026 all'aggiornamento dei residui presunti al 31/12/2025 e di conseguenza verranno riviste le previsioni di cassa, anche al fine di elaborare i prospetti dei flussi di cassa da approvare entro il 28/02.

Con riferimento alla cassa vincolata, in considerazione di quanto proposto dalla Commissione ARCONET con resoconto del 14 febbraio 2024 e la modifica dell'art. 187 c. 3-ter del d.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 60/2024, con il quale viene previsto il regime vincolistico di cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c) (entrate da trasferimenti e da indebitamento), si conferma che la giacenza di cassa vincolata è allineata alle risultanze del tesoriere.

Sono state correttamente previste le transazioni non monetarie (es. compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica c.d. spending review, trattenute da FSC per quota ARAN ed ex AGES ecc.).

Si riportano le previsioni di cassa relative alle entrate.

Fondo di cassa all'1/01/2026	141.934,88
------------------------------	------------

TIT.		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	857.099,78
2	Trasferimenti correnti	68.025,42
3	Entrate extratributarie	163.805,51
4	Entrate in conto capitale	581.842,20
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	271.800,00
TOTALE TITOLI		1.992.572,91
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>2.134.507,79</b>

Di seguito le previsioni di cassa relative alle spese.

1	Spese correnti	1.348.665,34
2	Spese in conto capitale	313.114,83
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	3.705,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	50.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	268.840,00
TOTALE TITOLI		1.984.325,17
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.984.325,17</b>

## **12 ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO E CONCLUSIONI**

---

### **12.1 ITER DI APPROVAZIONE**

È stato rispettato l'iter per l'approvazione del bilancio di previsione, introdotto dal D.M. Ministero dell'economia e finanze del 25/07/2023.

L'intenso lavoro richiesto a tutti i servizi per trovare le giuste leve in entrata e spesa per la quadratura del bilancio, oltre ai tempi tecnici necessari al servizio finanziario per il controllo e l'elaborazione degli elaborati e allegati al bilancio, ha comportato lo slittamento dell'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta dal 15/11 come prescritto dal TUEL e dal d.lgs. 118/2011 alla prima settimana di dicembre, comunque in tempo per l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 31/12/2025.

### **12.2 COMMENTO ALLE PREVISIONI**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (d.lgs. n. 118/2011), applicabili a questo esercizio.

Il bilancio è in equilibrio ed è articolato secondo le disposizioni di legge.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata".

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati, con conseguente accantonamento al corrispettivo fondo crediti di dubbia esigibilità.

All'interno della nota di aggiornamento al DUP sono stati approvati i seguenti atti programmatici:

- programma triennale delle opere pubbliche
- programma triennale di acquisto di beni e servizi
- piano delle alienazioni
- piano degli incarichi
- dotazioni finanziarie destinate a fabbisogno del personale (il dettaglio è rimandato al successivo PIAO).

### **12.3 ULTERIORI OSSERVAZIONI**

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

È stata attestata l'assenza di debiti fuori bilancio 04/12/2025 da parte del sindaco che svolge funzioni di responsabile finanziario e dal segretario comunale.

Il servizio finanziario ha inviato i dati di bilancio ai controlli preventivi alla Banca dati della pubblica amministrazione. I controlli hanno dato esito positivo con i seguenti protocolli:

- Schemi di bilancio: in data 04/12/2025 con numero protocollo RGS 260682;
- Dati analitici: in data 04/12/2025 con numero protocollo RGS 260606;
- Indicatori di bilancio: in data 04/12/2025 con numero protocollo 260681.